COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare

Approvato con delibera C.C. n. 5 del 21/03/2022

Sommario

Capo I- Disposizioni generali……...…….....3
Art.1- Premessa
Capo II- Iniziativa popolare e partecipazione popolare ..…….....4
Art.2- Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
Art.3- Esame del Consiglio Comunale
Art.4- Interrogazioni e interpellanze
Art.5- Petizioni
Art.6- Partecipazione procedimentale
Capo III - Consulte cittadine…….7
Art.7-Diritti dei consiglieri
Art.8–Forum
Art.9– Assemblee pubbliche
Capo IV- Referendum comunali ……10
Art.10- Tipologie di referendum comunale
Art.11- Iniziativa popolare de referendum
Art.12- Svolgimento del referendum
Art.13- Referendum promossi dal Consiglio comunale
Capo V- Disposizioni finali……13
Art.14 - Entrata in vigore

Capo I – Disposizioni generali

Art.1 – Premessa

1. Il Comune riconosce, promuove e valorizza la partecipazione attiva dei cittadini e della comunità locale quale elemento fondante dell'attività amministrativa e si impegna a realizzarla ai massimi livelli.
2. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini individuando nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia, in particolare nelle forme della democrazia partecipata.
3. Nel Titolo II dello Statuto Comunale e nel Capo IV del Regolamento del Consiglio Comunale trovano disciplina generale le forme e le modalità di accesso e partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.
4. Il presente Regolamento disciplina, in particolare, le procedure per l'attuazione dei seguenti istituti di partecipazione popolare:

a) Iniziativa popolare e partecipazione popolare;
b) Consulte cittadine;
c) Referendum popolari (abrogativo, consultivo);
d) Assemblee pubbliche.

Capo II – Iniziativa popolare e partecipazione popolare

Art.2 –Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1. Chiunque, residente o meno nel territorio Comunale e purché titolare di una situazione soggettiva qualificata, può proporre **proposte di deliberazione** agli Organi comunali, ad esclusione delle materie passibili di consultazione referendaria e purché non in contrasto con la Costituzione, la Legge o lo Statuto comunale.
2. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, deve essere presentata e sottoscritta da un numero di cittadini elettori (le cui firme siano raccolte nei modi previsti dalla legge) non inferiore a 200 e deve essere redatta con indicazione dell'oggetto, della motivazione, delle modalità di finanziamento ove la proposta comporti maggiori spese o minori entrate, dei riferimenti normativi pertinenti e riportare, per punti sintetici, il dispositivo.
3. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità nel processo di acquisizione delle firme e\o del numero dei proponenti e\o sui profili economico-finanziari e\o sui contenuti della proposta di delibera di iniziativa popolare, si procede alla restituzione ai promotori con concessione di un termine non inferiore a giorni 20 per la regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine concesso, viene comunicata ai soggetti interessati l'improcedibilità della proposta di deliberazione. Diversamente, si procede al vaglio di ammissibilità.
4. Nel caso di rilevata inammissibilità della proposta (per violazione di legge, per materia, per incompetenza dell'ente comunale, o altro), viene comunicato ai soggetti interessati il rigetto con indicazione della motivazione.

Art.3 – Esame del Consiglio Comunale

1. Il Presidente, se non dichiara il progetto irricevibile ai sensi del precedente art.2, comma 4, assegna il progetto di iniziativa popolare alla competente commissione consiliare e fissa il termine, non superiore a 90 giorni entro il quale deve essere concluso l'esame. Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta alla commissione, laddove se ne ravvisi la opportunità e\o la necessità.
2. Il Presidente sottopone al voto del Consiglio Comunale il progetto di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione della commissione consiliare e completo del parere di regolarità tecnica nonché contabile qualora necessario, entro i successivi 90 giorni.

Art.4–Interrogazioni e interpellanze

1. I cittadini possono presentare interrogazioni e interpellanze al Sindaco e agli Assessori delegati depositandone il testo, con non meno di 50 sottoscrizioni, presso il protocollo generale.

2. Le interrogazioni consistono nella domanda, rivolta al Sindaco/Assessore/ Consigliere delegato su fatti concernenti la comunità cittadina, ovvero su atti o iniziative dell'Amministrazione Comunale. Le interpellanze consistono nella domanda, rivolta al Sindaco/Assessore/ Consigliere delegato su intendimenti ed orientamenti programmatici, generali o settoriali, dell'Amministrazione Comunale.

3. Interrogazioni e interpellanze devono essere depositate a cura di uno o più promotori, le cui sottoscrizioni siano autenticate a norma di legge.

4. Il Sindaco (o l'Assessore competente per materia) risponde in forma scritta alle interrogazioni e interpellanze popolari entro 60 giorni dal deposito, inviandone il testo al primo dei promotori nonché al Presidente del Consiglio Comunale perché ne dia informazione al Consiglio medesimo. Entro il medesimo termine, può dichiarare in forma scritta che intende rinviare ad una data successiva la risposta.

5. Il Sindaco (o l'Assessore competente per materia) può dichiarare l'irricevibilità dell'interrogazione o dell'interpellanza nel caso in cui risulti redatta o presentata con modalità difformi da quelle prescritte nel presente articolo, nonché nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze ovvero l'interrogazione o l'interpellanza sia redatta in termini sconvenienti.

Art.5–Petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni al Sindaco, o al Consiglio Comunale, per sollecitare l'adozione di idonee iniziative volte al soddisfacimento di esigenze della comunità locale o di particolari settori della popolazione.

2. Le petizioni debbono essere redatte in forma scritta, e sottoscritte con la chiara indicazione del nominativo e del domicilio dei presentatori.

3. Sono dichiarate irricevibili le petizioni redatte in termini sconvenienti o in forma anonima.

4. Le petizioni rivolte al Consiglio Comunale sono assegnate dal Presidente alla competente commissione consiliare.

Art.6 - Partecipazione procedimentale

1. La partecipazione dei cittadini ad un procedimento amministrativo in atto presso l'Amministrazione Comunale è garantita e regolata dalla vigente normativa in materia (e attuata secondo le modalità previste dal relativo Regolamento).

Capo III – Consulte cittadine

Art.7–Consulte

1. Per la più puntuale e democratica definizione degli indirizzi operativi comunali possono essere promosse **consultazioni** rivolte a cittadini residenti in una o più porzioni di territorio comunale relative a materie omogenee, in particolare in ambito urbanistico e ambientale e\o istituite conferenze cittadine pubbliche e aperte a tutti.

2. Il Consiglio Comunale - con deliberazione consiliare che ne determina natura, poteri, funzioni, numero di componenti - può istituire **Consulte permanenti di cittadini**, sia per materie che per genere o per condizioni sociali o di età, che durano in carica per tutto il mandato consiliare.

3. Le Consulte sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato ad hoc e sono composte da un numero di componenti definito dalla delibera istitutiva - nel rispetto della parità di genere – di cui una parte nominata dal Consiglio Comunale – in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari – e l'altra parte per libera elezione da parte dei soggetti interessati.

4. Il Comune promuove e costituisce le consulte espressamente previste da leggi nazionali o regionali come il Consiglio dei Giovani e la Consulta delle Donne.

5. Il Consiglio Comunale può istituire consulte per la rappresentanza delle associazioni che operano in un determinato settore o che rappresentano particolari categorie di cittadini.

6. Il Consiglio, con la delibera istitutiva, provvede ad individuare i requisiti generali per accedere alla consulta, al fine di garantirne l'adeguata rappresentatività. Il Sindaco o suo delegato provvede agli adempimenti necessari per la prima convocazione della consulta. Le consulte, ciascuna per il settore di proprio primario interesse:

a) esercitano l'iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio comunale;
b) possono sollecitare il Sindaco o la Giunta ad adottare atti di propria competenza;
c) possono esprimere pareri scritti su atti di competenza de1 Consiglio comunale, trasmettendoli al Presidente del Consiglio medesimo;
d) si pronunciano sulle questioni che gli organi comunali ritengano di sottoporre loro;
e) possono convocare assemblee pubbliche su temi di loro specifico interesse.

7. Il Comune favorisce i Comitati di Quartiere costituiti con le modalità previste dall'apposito Regolamento.
8. Le Consulte e i Comitati di Quartiere possono essere sentiti in via consultiva dalle Commissioni o dal Consiglio Comunale ovvero possono presentare di loro iniziativa proposte di deliberazione sui provvedimenti amministrativi e sulle materie di loro interesse, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10 comma 3 dello Statuto, ad esclusione del numero delle firme.
9. Le proposte di iniziativa popolare, dei Comitati di Quartiere o delle Consulte sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, mediante deposito a cura dei proponenti, al protocollo comunale. Dette proposte vengono inviate tempestivamente al Sindaco, all'Assessore competente ed ai competenti uffici per l'espressione dei prescritti pareri, entro il termine di 15 giorni.
10. Trascorso detto termine, le proposte sono trasmesse alle competenti Commissioni Consiliari le quali esprimono il loro parere entro il termine di 15 giorni dalla ricezione, salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Per l'esame della proposta, può essere invitato un rappresentante dei promotori a illustrarla e\o ai fini della acquisizione di eventuali chiarimenti o svolgimento di eventuali approfondimenti.
11. Acquisito il parere delle Commissioni ovvero scaduto il termine sopra indicato, il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio, il quale la approva o la respinge nel testo depositato e nel complesso, senza facoltà di presentare emendamenti.
12. I singoli Assessorati possono costituire, in funzione delle problematiche da affrontare, tavoli tematici o comitati tecnici con la partecipazione dei cittadini, singoli o associati.

Art.8– Forum

1. Il Consiglio Comunale, anche su richiesta delle consulte, può promuovere l'organizzazione di forum pubblici per favorire il confronto diretto tra i cittadini e gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei concessionari dei servizi pubblici locali.

2. La deliberazione consiliare deve indicare il tema del forum, le categorie ed i settori della popolazione interessati, gli amministratori che dovranno essere presenti, le modalità attraverso cui i cittadini, singoli o associati, potranno intervenire o presentare proposte o

istanze.

Art.9– Udienze pubbliche

1. Il Sindaco, la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale possono promuovere assemblee pubbliche per la illustrazione di interventi riguardanti una o più aree del territorio comunale o per promuovere un confronto in ordine all'adozione di scelte programmatiche e di indirizzo di impatto generale

Capo IV – Referendum comunali

Art.10– Tipologie di referendum comunale

1. Il referendum comunale si può svolgere entro i limiti di materia stabiliti dallo Statuto; può essere abrogativo o consultivo:

- il primo (abrogativo) è proposto da un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti alle liste elettorali ed è valido se la percentuale supera il 50 % più uno dei votanti alle ultime elezioni amministrative comunali;
- l'altro (propositivo o consultivo) è proposto dallo stesso quorum di firmatari ovvero dal Consiglio Comunale ed è valido qualunque sia il numero dei votanti.

Art.11–Iniziativa popolare del referendum

1. I cittadini esercitano l'iniziativa del referendum popolare mediante una richiesta recante sottoscrizioni, raccolte nei 4 mesi precedenti al deposito, di almeno il 10% degli iscritti alle liste.

2. Le proposte referendarie sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale mediante deposito del quesito, a cura dei proponenti, al protocollo generale.

3. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve riguardare le materie di competenza Comunale ad eccezione di quelle riguardanti lo Statuto Comunale, il Regolamento del Consiglio Comunale, tributi e tariffe locali, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi nonché attività vincolate da leggi statali e regionali.

4. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano formato oggetto di referendum negli ultimi 5 anni.

5. Le proposte referendarie vengono inviate tempestivamente al Sindaco, all'Assessore competente ed ai competenti uffici per l'espressione dei pareri di ammissibilità, entro il termine di 15 giorni.

6. Trascorso detto termine, le proposte sono trasmesse alle competenti Commissioni Consiliari le quali esprimono il loro parere entro il termine di 15 giorni dalla ricezione, salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Per l'esame della proposta, può essere invitato un rappresentante dei promotori a illustrarla e\o ai fini dello svolgimento di eventuali approfondimenti o per richieste di chiarimenti.

7. Nel caso in cui vi siano pareri discordanti sull'ammissibilità del quesito referendario, il Presidente del consiglio comunale, sentito il segretario comunale e tenuto conto della fondatezza e rilevanza delle motivazioni addotte a sostegno della ammissibilità \ non ammissibilità della proposta da parte dei competenti organismi, ne dispone la eventuale trasmissione alla Prefettura per avere un ulteriore parere, il quale però è comunque da assumere quale non vincolante ai fini delle determinazioni in merito.

8. Acquisito il parere delle Commissioni ovvero scaduto il termine sopra indicato, il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio per l'indizione del referendum che deve tenersi nei 120 giorni successivi alla deliberazione consiliare (60 giorni nel caso di referendum consultivo promosso dal Consiglio Comunale).

Art.12–Svolgimento del referendum

1 Il Consiglio comunale indice i referendum collocando i comizi elettorali in una domenica compresa tra il 1° marzo ed il 30 giugno o tra il 1° ottobre ed il 30 novembre negli edifici che usualmente sono utilizzati nelle altre consultazioni elettorali.

2 Per le operazioni di voto e di scrutinio, si osservano le disposizioni in materia di referendum nazionali e le norme vigenti di legge, per quanto applicabili.

3 Il voto è valido se la percentuale dei partecipanti è superiore al 50 % più uno dei votanti alle ultime elezioni amministrative comunali nel caso di referendum abrogativo e qualunque sia il numero dei votanti nel caso di referendum proposito o consultivo.

4 Il Sindaco proclama i risultati del referendum, informandone la cittadinanza.

5 L'esito del referendum abrogativo è vincolante per l'Amministrazione Comunale, fatta salva la clausola di salvaguardia finanziaria, qualora l'esito referendario produca o comporti aumento di spese.

6 Le deliberazioni del Consiglio Comunale, quand'anche si discostino in tutto o in parte dell'indirizzo espresso nei referendum popolari, debbono indicare in premessa il riferimento ai referendum medesimi.

Art.13–Referendum promossi dal ConsiglioComunale

1 Con gli stessi limiti di materia fissati dallo Statuto per i referendum, il Sindaco, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale possono promuovere - secondo le disposizioni dello Statuto relative agli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare e su materie di rispettiva competenza - altre forme di consultazione della comunità cittadina, anche con il

ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di rispettiva competenza purché tali provvedimenti siano volti a conseguire una tutela degli interessi della collettività

2 Quando il Consiglio Comunale delibera l'indizione di un referendum popolare consultivo, elegge nel suo seno una delegazione di 6 componenti - di cui 2 riservati alla minoranza - che assumerà le funzioni di Comitato promotore per tutta la durata del procedimento referendario.

3 In relazione all'oggetto, il Consiglio Comunale può deliberare l'indizione del referendum anche limitatamente ad uno o più ambiti territoriali comunali. In tal caso sono ammessi al voto solo gli aventi diritto residenti nel territorio indicato.

4 La deliberazione di indizione dei referendum non può essere revocata, salvo che il Consiglio comunale deliberi nel merito dell'oggetto del quesito referendario.

5 Si applicano, ove compatibili, tutte le disposizioni contenute nel presente Titolo.

Capo V– Disposizioni finali

Art.14- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di legge dalla pubblicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla legislazione vigente in materia, allo Statuto Comunale e al Regolamento del Consiglio Comunale.